




Il docente di sostegno

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

- Gli attori
 - La normativa e i documenti
 - La valutazione
 - Il Cronoprogramma
 - I gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica
-



- rappresenta un punto di riferimento essenziale in quanto fonte di informazioni e luogo all' interno del quale avviene la continuità educativa e formativa;
- deve inoltrare al dirigente la documentazione riservata attestante la disabilità e mantenerla aggiornata nel tempo;
- ha diritto di partecipare alla stesura dei documenti (PEI e il Profilo di funzionamento) nonché alle loro verifiche.

LA FAMIGLIA

- promuove azioni di aggiornamento e formazione;
- propone o valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare l' inclusione scolastica di tutti gli alunni;
- coinvolge attivamente le famiglie;
- presiede il GLI;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- coordina e promuove i rapporti con le diverse realtà territoriali per promuovere l'inclusione ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

□ individuano le strategie didattiche necessarie all'inclusione degli alunni disabili e alla promozione della loro autonomia. È di loro competenza, la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato.

Tra i loro compiti vi è:

- l'orientamento, la continuità e l'accoglienza;
- la partecipazione alla programmazione e alla valutazione individualizzata;
- la redazione e la realizzazione del PEI.

I DOCENTI

- ha la piena contitolarità della classe a cui è assegnato, pertanto è co-autore del progetto educativo/didattico ed organizzativo di tutti gli alunni della classe;
- art. 13 comma 6 Legge 104/92 - “gli insegnanti di sostegno **assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano**, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”;

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

- nell'ambito dell'assegnazione oraria definita dal Comune/ Provincia di appartenenza **promuovono le autonomie personali**, della comunicazione e della relazione positiva con il contesto. Affiancano lo studente per favorire la realizzazione del progetto educativo e didattico individualizzato;

GLI OPERATORI: OSE, OSA

- Si occupano dell'assistenza agli alunni disabili

I COLLABORATORI SCOLASTICI

OPERATORI/SPECIALISTI ESTERNI



NORMATIVA e DOCUMENTI

- Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Linee Guida 2009 – Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 (BES) – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;

LA NORMATIVA

- Decreto Legislativo 66/17 e Decreto Legislativo 96/19 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- 62/17 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LA NORMATIVA

Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

□ **Art. 3 comma 1**

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Attestazione di handicap - Legge 104/92

□ Art. 3 comma 3

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità'. Le situazioni riconosciute di gravità' determinano priorità' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Attestazione di handicap - Legge 104/92

Bisogni Educativi Speciali

```
graph TD; A[Bisogni Educativi Speciali] --- B[disabilità]; A --- C[disturbi evolutivi specifici]; A --- D[svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale];
```

disabilità

**disturbi
evolutivi specifici**

**svantaggio
socioeconomico,
linguistico,
culturale**

DIRETTIVA 27 dicembre 2012 – Circolare Ministeriale n. 8 marzo 2013



disturbi evolutivi specifici

Certificazione

**Piano didattico
personalizzato**

**svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale**

**elementi oggettivi
fondate considerazioni psicopedagogiche
e didattiche**

**Piano didattico
personalizzato**

disabilità: PEI obbligatorio

**disturbi evolutivi specifici: PDP
obbligatorio**

**svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale: PDP su
valutazione**

Il decreto legislativo 66/2017 è stato modificato in parte dal decreto legislativo 96/2019

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

DAL DECRETO 66/2017 AL 96/2019

Art. 4 del d.lgs. N. 66/17

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

DAL DECRETO 66/2017 AL 96/2019

Comma 1 Art. 5 d.lgs. 66/17 –

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione

CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.*

Comma 11, lettera a, Art. 5 d.lgs. 66/17 –

Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da:

CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE

**un medico legale, che assume
le funzioni di presidente**

**due medici, di cui uno specialista in pediatria
o in neuropsichiatria infantile e l'altro
specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto**

**tali commissioni sono integrate da un
assistente specialistico o da un
operatore sociale, o da uno psicologo
in servizio presso strutture pubbliche**

Comma 11, lettera a, Art. 5 d.lgs. 66/17

Comma 11 , lettera b, Art. 5 d.lgs. 66/17 –

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge 104/92 le commissioni mediche, effettuano, **ove richiesto** l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE

Comma 11 , lettera b, Art. 5 d.lgs. 66/17 –

Tale accertamento è **propedeutico** alla redazione del **profilo di funzionamento**, *predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento*, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

CAPO III – art. 5 **COMMISSIONI MEDICHE**

**PROFILO DI
FUNZIONAMENTO**

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

DIAGNOSI FUNZIONALE

Comma III, Art. 5 d.lgs. 66/17

Il documento è redatto dall'Unità multidisciplinare.

«Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della **compromissione funzionale** dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap»

«La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: cognitivi, affettivi-relazionali, linguistici, sensoriali, prassico-motorii, neuropsicologici e delle autonomie personali e sociali»

DIAGNOSI FUNZIONALE legge 104

- ❑ è atto successivo alla diagnosi funzionale
- ❑ è redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e di sostegno
- ❑ indica il **prevedibile livello di sviluppo** che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere
- ❑ descrive in modo analitico i **possibili livelli di risposta** dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE legge 104

Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

- uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore
- almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

è redatto **con la collaborazione dei genitori** o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché, nel rispetto del diritto di **autodeterminazione** e con la **partecipazione del dirigente scolastico** ovvero di un docente specializzato sul **sostegno didattico**

è **aggiornato al passaggio** di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di **nuove e sopravvenute condizioni** di funzionamento della persona

è il documento **propedeutico e necessario** alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale

definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle **misure di sostegno e delle risorse strutturali** utili per l'inclusione scolastica

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Da «conseguenze della malattia» a «componenti della salute»

- non la disabilità ma la salute e le capacità residue -

ICF

Il Profilo di Funzionamento dovrà essere redatto secondo i criteri del **modello ICF**, che saranno adottati anche per la predisposizione del PEI.

L'ICF è lo strumento elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere la salute e le disabilità della popolazione, cercando di cogliere gli elementi di «funzionamento»:

«il **funzionamento**: aspetti positivi di una persona, ciò che una persona è in grado di fare - **la**
disabilità: ciò che una persona ha difficoltà a fare, gli aspetti negativi»

- Funzioni e strutture corporee
- Attività e partecipazione
- I fattori ambientali

ICF

Fornisce un linguaggio standard e unificato:

-condiviso a livello mondiale

-condiviso da diverse figure professionali

per **descrivere il funzionamento umano.**

È un approccio globale alla salute e al funzionamento umano.

ICF

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO



è elaborato ed approvato dal **Gruppo di lavoro operativo**
(team docenti contitolari o consiglio di classe - genitori -
figure professionali specifiche) con il supporto dell'unità di
valutazione disciplinare

partecipazione degli studenti ↔ «autodeterminazione»

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO art. 7 d.lgs. n. 66/17



INDIVIDUA GLI OBIETTIVI

INDIVIDUA GLI STRUMENTI

STABILISCE LE
MODALITA'

DEFINISCE LE STRATEGIE

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, **non oltre il mese di ottobre.**
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- implica l'interlocuzione tra scuole, nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento, tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- **Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione:**

definisce le **modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compreso **l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno** sulla base dei singoli PEI nel rispetto del principio di **accomodamento ragionevole**, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

PIANO PER L' INCLUSIONE art. 8 d.lgs n. 66/17

- Il paragrafo 2.1 si concentra sui **Centri Territoriali di Supporto (CTS)** istituiti presso **scuole polo** che la direttiva auspica su base provinciale **uno per provincia**, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto socio-sanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole.


Compiti:

- informazione e formazione
- consulenza
- gestione degli ausili e comodato d'uso
- buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
- promozione di intese territoriali per l'inclusione

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

CTS: istituzioni scolastiche di riferimento per la **consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.** I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.

Centri Territoriali di Supporto art. 8 d.lgs n. 66/17



LA VALUTAZIONE

«I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.» (D.lgs. 62/17 art. 20 comma 6).

LA VALUTAZIONE

- la valutazione è riferita: al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.
- l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
- **PROVE INVALSI**: misure compensative e dispensative, specifici adattamenti o esonero dalla prova (D.Lgs 62/17 art. 11 comma 4).

NEL PRIMO CICLO

- se necessario, per gli alunni disabili possono essere predisposte prove differenziate idonee a valutare «il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». (art. 11 comma 6 del Dlgs. 62/2017).
- le prove differenziate hanno valore equivalente alle altre prove previste per la classe.

NEL PRIMO CICLO – ESAME CONCLUSIVO

- l'alunno con disabilità che non si presenta all'esame ha comunque diritto a vedersi rilasciato un attestato dei crediti formativi che gli offre l'opportunità di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado al solo fine del conseguimento di un analogo attestato (comma 8 dell'art. 11 del D.L. 62/2017).

NEL PRIMO CICLO – ESAME CONCLUSIVO

- il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato (art. 20 comma 1 d.lgs. n. 62/17)

NEL SECONDO CICLO – L'ESAME

- la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 20 comma 2 d.lgs. 62/17)

NEL SECONDO CICLO – L'ESAME

- Le **prove equipollenti** devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione professionale e culturale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.
- accertano il raggiungimento della soglia necessaria al conseguimento del Titolo di studio a fronte di un oggettivo accertamento delle competenze

NEL SECONDO CICLO – L'ESAME

alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame (art. 20 comma 5 d.lgs. n. 62/17)

NEL SECONDO CICLO – L'ESAME

**PEI per obiettivi UGUALI ALLA
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE O
PER «OBIETTIVI minimi»**

PEI PER OBIETTIVI DIFFERENZIATI

**SI SVOLGONO PROVE D'ESAME
EQUIPOLLENTI**

SI SVOLGONO PROVE D'ESAME NON EQUIPOLLENTI

VALUTAZIONE CONFORME AI CRITERI FISSATI DAL PEI

**CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA
(art. 20 del D.Lgs. 62/2017)**

**ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (art. 20 del D.Lgs.
62/2017)**

**Il riferimento alle prove differenziate va indicato solo
sull'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
(art. 19 comma 6 del D.Lgs. 62/2017)**

NEL SECONDO CICLO – L'ESAME



IL CRONOPROGRAMMA

LIVELLO DIDATTICO

LIVELLO ORGANIZZATIVO

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

Il Consiglio di classe prende contatto con la famiglia per un primo incontro

I docenti prendono visione della documentazione riservata che deve rimanere in custodia alla scuola.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risorse umane e professionali assegnate all'istituto e alle singole situazioni specifiche, pianifica insieme ai CdC\Team l'organizzazione delle classi evidenziando le criticità ed elaborando ipotesi di soluzione.

Il Dirigente Scolastico informa il CdC\Team della documentazione riservata in suo possesso

Il Dirigente Scolastico istituisce il GLO e il GLI e si definisce un calendario degli incontri.

SETTEMBRE

LIVELLO DIDATTICO

LIVELLO ORGANIZZATIVO

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

**definizione e stesura del
PEI**

Gruppi di lavoro specifici

Il PEI deve essere firmato da tutte le componenti che hanno collaborato alla sua redazione: docenti, famiglia, etc.

OTTOBRE

LIVELLO DIDATTICO

LIVELLO ORGANIZZATIVO

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

per gli alunni al termine di un ciclo si avviano contatti di orientamento e si predispongono un progetto di continuità

Gruppi di lavoro specifici

Contatti con servizi e scuole

NOVEMBRE

LIVELLO DIDATTICO

LIVELLO ORGANIZZATIVO

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

Programmare azioni di
continuità educativa tra scuole
in uscita e in entrata

La scuola in uscita, acquisita l'autorizzazione
scritta dalla famiglia, prende contatti con la
nuova scuola per una prima presa in carico

MARZO-APRILE

LIVELLO DIDATTICO

Viene portata a conclusione
l'attuazione del PEI
tutti i percorsi individualizzati
vengono valutati attraverso la
verifica dei risultati raggiunti.

LIVELLO ORGANIZZATIVO

Viene raccolta la documentazione in
merito ai rinnovi, se previsti, delle
certificazioni

LIVELLO INTERISTITUZIONALE

Incontri di programmazione per la definizione delle
azioni necessarie alla programmazione del successivo
anno scolastico

Definizione del PEI in via provvisoria

MAGGIO - GIUGNO



I GRUPPI PER L' INCLUSIONE SCOLASTICA art. 9 d.lgs. N. 66/17

Il GLIR ha compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT)
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale

Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT)

Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.

È coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede

Gruppo per l'Inclusione Territoriale Provinciale

Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Comma 4 art. 9 d.lgs. N. 66/17 come rivisto dal d.lgs. 96/19

Gruppo per l'Inclusione Territoriale Provinciale

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a. dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
- b. dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

Gruppo per l'Inclusione Territoriale Provinciale

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica ed è nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Compiti, supportare:

- il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
- i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto:

- dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe
- genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale («con la partecipazione»)
- delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
- Unità valutazione multidisciplinare (« necessario supporto»)

Gruppi di Lavoro Operativi

COMPITI:

- definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione
- la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno

Gruppi di Lavoro Operativi

All'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di «autodeterminazione»

Gruppi di Lavoro Operativi

Grazie per l'attenzione
